

*Il Presidente*

Cod. H27B-P2
Cod. ML/pv
Circolare n.92

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0002484
Data: 05/08/2016

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Prime valutazioni.

In allegato si rimette il testo del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA), definitivamente approvato dall'A.N.AC ed in attesa di pubblicazione sulla GURI.

Tale PNA è stato pubblicato a seguito del D.Lgs 97/2016 (in GURI n.132 del 8.6.2016), che ha effettuato la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione (D.Lgs 33/2013).

Tali disposizioni normative prevedono all'articolo 2-bis che "per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; al comma 2 si specifica che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui sopra, "si applica, in quanto compatibile, agli Ordini professionali".

Con le modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013, è stato previsto all'art. 1-ter che l'Autorità Nazionale Anticorruzione può, con il Piano Nazionale Anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni di tale decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per gli Ordini e Collegi professionali.

Nel PNA 2016, nella Parte Speciale, Capitolo III del PNA, vi è una sezione specifica per Ordini e Collegi professionali, di cui si evidenziano i principali aspetti.

E' stato specificato che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione (RPC) debbano essere individuati sia a livello centrale che a livello locale, chiarendo che l'organo di indirizzo politico individua il RPC, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio ed, in assenza il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPC potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.





E' stato specificato che è il Consiglio che adotta il Piano della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (PTPC), raccomandando una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPC.

Dal momento in cui gli Ordini territoriali di dimensioni minori assumono dimensioni limitate e sono provvisti di un numero ridotto di personale, spesso in regime di part time, è stata riconosciuta la possibilità per costoro di stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano applicati alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee.

Gli Ordini consorziati dovranno comunque procedere alla adozione di propri e distinti PTPC, fatta salva la possibilità di procedere alla redazione in comune di alcune parti del documento, mentre altre parti andranno necessariamente redatte da ciascun Ordine, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze e caratteristiche.

È stato ritenuto dall'ANAC auspicabile che il Consiglio Nazionale supporti gli Ordini territoriali nella predisposizione dei PTPC, al fine di migliorare la mappatura dei processi e la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione, ad esempio attraverso la predisposizione e la diffusione, fra i propri organi territoriali, di alcuni contenuti-tipo dei PTPC, a cui gli Ordini potranno scegliere di aderire, ferma restando la necessità di un adeguamento dei contenuti di tale Piano, in particolare quanto alle misure concretamente adottate, alle proprie specifiche realtà.

L'A.N.AC ha poi individuato tre macro-aree di rischio specifiche, ritenute a più elevato rischio di corruzione, specificando di escludere le attività riconducibili alla funzione giurisdizionale propria del CNAPPC, trattandosi di giudice speciale, in conformità con i poteri loro espressamente conferiti dalla VI Disposizione transitoria e finale della Costituzione, sia i procedimenti disciplinari condotti a livello territoriale dei Consigli di Disciplina.

Una prima area di rischio è stata ritenuta quella della formazione professionale continua, con le voci indicate nel PNA 2016 (ed a cui si rinvia), ivi elencando i possibili eventi rischiosi e le possibili misure tese a eliminare ipotesi di corruzione.

Una seconda area di rischio è stata ritenuta dall'A.N.AC quella relativa alla adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, dal momento in cui, nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli Ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Anche in tal caso nel PNA 2016 sono state indicati i possibili eventi rischiosi e le possibili misure tese a eliminare ipotesi di corruzione.

Una terza area di rischio è stata ritenuta dall'A.N.AC quella della indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi, ovvero tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire





incarichi.

Anche qui nel PNA 2016 (cui si rinvia) sono state indicati i possibili eventi rischiosi e le possibili misure tese a eliminare ipotesi di corruzione.

E' stato infine specificato che per gli obblighi di trasparenza l'Autorità adotterà specifiche linee guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA.

L'A.N.AC ha quindi specificato che saranno forniti chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli Ordini professionali.

Nelle osservazioni inviate dal CNAPPCC (anch'esse allegate) nella prima versione del PNA in consultazione, è stato segnalato che Ordini e Collegi professionali hanno autonomia finanziaria poiché si autosostentano in modo prevalente con il contributo di iscrizione all'Albo, versato dagli iscritti (C. Giust. CE sent. C-256/11 12.9.2013).

In base alla disciplina europea sui conti pubblici (Regolamento UE 549/2013) le "organizzazioni professionali o di categoria" sono inserite nel settore delle "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" (S 15, par. 2.129 e 2.130).

Il CNAPPCC, durante la consultazione, ha inoltre segnalato all'A.N.AC della necessità di specificare che rimangono ferme le disposizioni normative, italiane e comunitarie, legate alla natura di Ordini e Collegi.

Non si applica pertanto la disciplina sugli OIV ex art. 14 D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis D.L. 31. 8. 2013, n. 101, conv. nella L. 30. 10. 2013, n. 125. Non si applicano a Ordini/Collegi territoriali e Consigli Nazionali obblighi di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013, che pubblicheranno i soli emolumenti ad essi eventualmente erogati, a qualsiasi titolo.

Inoltre non è applicabile a Ordini/Collegi e Consigli Nazionali il Codice Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) in quanto non rientranti nella nozione di «organismo di diritto pubblico» ex art. 1 par. 9,lett. c) Dir. 2004/18 (C. Giust. CE sent. C-256/11 12.9.2013). Non sono inoltre applicabili a Ordini, Collegi e Consigli Nazionali misure sulla rotazione del personale, stante il limitato numero di dipendenti nell'organico.

Ad esclusione dei predetti limiti, anche Ordini/Collegi e Consigli Nazionali dovranno organizzare all'interno del PTPC un'apposita sezione dedicata ai flussi informativi per garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs, 33/2013.

Tali osservazioni, pur se non recepite nel testo definitivo del PNA 2016, saranno oggetto di richieste e valutazioni con l'ANAC in sede di adozione delle specifiche linee guida indicate dall'ANAC, in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli Ordini.



